COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: ISTITUZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO - SPORMAGGIORE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE, DISCIPLINARE DI SERVIZIO E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO EX ART. 10, COMMA 7, LETT. D) L.P. 6/2004 E S.M. CIG: B93BFDBD46

L'anno duemilaventicinque, addì 24 del mese di novembre, alle ore 19.20 a seguito di regolari avvisi recapitati si è convocato in seduta ordinaria il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella.

Presenti		**Assente**	
		Giustificato	**Ingiustificato**
Perli Alberto	Presidente		
Pezzi Alessandro	Sindaco del Comune di Spormaggiore		
Mottes Mariavittoria	Sindaco del Comune di Fai della Paganella		
Bottamedi Eleonora	Sindaco del Comune di Andalo		
Donini Lorenzo	Sindaco del Comune di Molveno		
Viola Corrado	Sindaco del Comune di Cavedago		

Assiste e verbalizza il Segretario generale, Daniel dott. Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto Perli, nella sua qualità di Presidente della Comunità della Paganella, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: ISTITUZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO - SPORMAGGIORE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE, DISCIPLINARE DI SERVIZIO E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO EX ART. 10, COMMA 7, LETT. D) L.P. 6/2004 E S.M. CIG: B93BFDBD46

Il Presidente comunica:

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono soggetti, nel periodo invernale (inizio dicembre - fine marzo), a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso a impianti di risalita e piste da sci.

Al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti intercomunali con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali sono intenzionate ad istituire, come già avvenuto in passato, un servizio di trasporto urbano-turistico con autobus.

Con la stagione invernale 2019/2020 le Amministrazioni comunali, in considerazione della valenza sovracomunale dell'iniziativa, hanno concordato con la Comunità di Valle della Paganella il trasferimento a quest'ultima della funzione di Ente capofila, anche in considerazione del fatto che la Comunità è divenuta nel frattempo azionista di Trentino Trasporti Spa, Società in house del settore trasporto per gli enti pubblici della Provincia di Trento.

Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm.. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasposti S.p.a. con sede a Trento.

La Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3188 di data 12.12.2008 ha già riconosciuto che il servizio di trasporto turistico invernale per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Spormaggiore e Molveno abbia carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, che i Comuni interessati possano rinnovare l'istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento.

Per le ragioni sopraesposte di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni hanno concordato di affidare alla Comunità della Paganella la gestione del servizio, regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; nella predetta convenzione si prevede, inoltre, che il servizio venga affidato dalla Comunità della Paganella alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento sulla base dell'allegato disciplinare di affidamento del servizio, concordato, da un lato, con la stessa società ed i Comuni e

dall'altro, con l'Azienda per il Turismo soc. cons. a r.l. SB con sede in Andalo, la quale concorre all'organizzazione e gestione del servizio stesso, dal punto di vista operativo, ma si impegna anche a coprire integralmente tutte le spese conseguenti.

A tal proposito i suddetti soggetti pubblici e privati, sulla base anche delle indicazioni formulate in merito dai rappresentanti dei Comuni interessati, hanno già elaborato una proposta relativa alla durata effettiva del servizio, che in via presuntiva sarà legata alla tempistica di riapertura degli impianti sciistici nel periodo che va dal 19 dicembre 2025 al 22 marzo 2026, salvo variazioni minimali in aumento o diminuzione della durata del servizio determinate dall'andamento della stagione turistica (rispetto al periodo potenziale che andrebbe dal 01.12 a circa il 20.04), delle modalità di svolgimento dello stesso (numero delle corse, individuazione delle fermate ecc.), dei costi del servizio, nonché delle modalità di fruizione da parte degli utenti (accesso gratuito "a porte aperte").

Alla luce di quanto sopra, si propone di istituire, per la stagione turistica invernale 2025-2026, il servizio di trasporto urbano per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, cui tutti i Comuni interessati hanno già aderito, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 lettera d) della legge provinciale n. 6 del 2004 (gestione secondo la modalità cd "in house").

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Tutto ciò premesso

Valutata positivamente la proposta di istituzione del servizio urbano di trasporto turistico intercomunale per la stagione invernale 2025-2026 in quanto consentirà un miglioramento della circolazione stradale ed un minor inquinamento acustico e dell'aria, ed un conseguente miglioramento della qualità della vita e dell'offerta turistica in generale.

Atteso che in data 31.07.2008 è stata costituita la Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. quale nuova società affidataria dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 09.07.1993, n. 16 e s.m. e di cui all'art. 10 della legge provinciale 17.06.2004, n. 6 e s.m..

Che successivamente nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle società facenti parte del sistema provinciale, Trentino Trasporti Esercizio Spa e Trentino Trasporti Spa sono state oggetto di fusione nella Trentino Trasporti Spa;

Considerato che al fine di rispettare le condizioni del "controllo analogo" da parte dei soci, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2703 dd. 17.10.2008, previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, è stato approvato uno schema di convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.A., con allegate le condizioni generali di servizio e la tabella di riparto delle quote azionarie fra gli enti locali.

Dato atto che per effetto di tale adesione la società Trentino Trasporti S.p.A. si pone quale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità "in house" prevista dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004 e s.m..

Vista la L.P. 6/2004 e s.m. ed attesa l'applicabilità in particolare dell'art. 10, comma 7, lett. d);

Rilevato che le funzioni di indirizzo e vigilanza, nonché le modalità organizzative del servizio risultano disciplinate mediante apposito disciplinare di affidamento da stipularsi con Trentino Trasporti S.p.A., ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.P. 16/93.

Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipulare da parte della Comunità della Paganella con i Comuni di Andalo, Cavedago, Spormaggiore, Fai della Paganella e Molveno per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm, con conferma dell'attribuzione alla Comunità della Paganella delle funzioni di Ente capofila della convenzione e con la previsione che la stessa Comunità della Paganella affidi direttamente il servizio alla società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, sulla base del disciplinare di affidamento del servizio concordato, da un lato, con la stessa società, e, dall'altro, con l'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SP con sede in Andalo, che concorre all'organizzazione del servizio, assumendone tutte le spese conseguenti.

Visto, altresì, lo schema di disciplinare di affidamento del servizio concordato tra l'Ente capofila e la società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, in particolare per quanto concerne il periodo nel quale si intende attivare il servizio, il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, la gratuità del servizio per gli utenti, la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della L.P. 09.07.1993 n. 16, le garanzie sulla regolarità del servizio da inserire nello stesso contratto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Visto, in particolare, il costo preventivato del servizio, reso sulla base di preventivo di Trentino Trasporti Spa di data 05.11.2025, assunto al prot. della Comunità al n. 3204 in data 05.11.2025, che peraltro potrebbe anche essere modificato in relazione all'andamento della stagione turistica, da cui si desume un costo complessivo presunto massino di € 168.244,00, oltre IVA 10% per il periodo dal 20.12.2025 al 22.03.2026.

Visto l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra la Comunità della Paganella e l'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB con sede in Andalo, per la formalizzazione dell'impegno, da parte di quest'ultima, a concorrere all'organizzazione e alla gestione del servizio assumendone interamente le relative spese così come comunicato con lettera dd 19.11.2025, assunta al prot. della Comunità della Paganella al n. 3365 di pari data.

Vista la L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm..

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3188 di data 12.12.2008.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la Nota integrativa ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2001 e s.m.).

Preso atto che con decreto del Presidente della Comunità n. 126 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 nella sola parte finanziaria.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- la deliberazione dell'Organo esecutivo n. 15 del 24.02.2012, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza dell'Organo esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- il Provvedimento del Presidente n. 1 del 08.01.2019, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Paganella;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 27 di data 27.12.2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 di data 17.06.2025, con la quale è stato nominato, in applicazione dell'articolo 6 della L.P. 7/2022, Presidente della Comunità della Paganella, il sig. Alberto Perli.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di provvedere all'istituzione del servizio di trasporto turistico oggetto del presente decreto nei tempi richiesti.

Visto che sulla proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario generale, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. Di istituire, per la stagione invernale 2025-2026, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Spormaggiore e Molveno per il periodo dal 20.12.2025 al 22.03.2026, mediante tre distinte linee di autobus ("Molveno-Andalo", "Fai della Paganella-Santel-Andalo", "Spormaggiore-Cavedago-Andalo"), oltre ad apposite corse qualora ve ne fosse la necessità in ulteriori periodi di grande affluenza turistica.

2. Di approvare lo schema di convenzione con i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, e Spormaggiore per l'istituzione del servizio di cui al punto 1) in forma associata, ai sensi

dell'articolo 35 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello schema di convenzione in precedenza approvato, il servizio di trasporto urbano-turistico sarà affidato dalla Comunità della Paganella, individuata quale "capofila" dell'associazione, alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.P. 09.07.1993 n. 16, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16 e dando atto che nel caso vi fosse la necessità di effettuare corse supplementari di integrazione all'attività di Trentino trasporti, per le quali la medesima si dichiarasse impossibilitata, sarà possibile l'affidamento ad altri soggetti da individuarsi.

4. Di approvare, altresì, l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra la Comunità della Paganella, quale ente capofila, e l'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB, ai fini della formalizzazione dell'impegno da parte di quest'ultima, all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale 2025-2026, assumendone interamente le relative spese.

5. Di autorizzare il Presidente:
   - alla stipula della convenzione tra la Comunità della Paganella e i Comuni di ambito in conformità allo schema approvato al precedente punto 2.;
   - alla stipula della convenzione con l'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB, in conformità allo schema approvato al precedente punto 4.;
   - alla stipula con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento del disciplinare di affidamento del servizio (solo per Comunità);

6. Di impegnare ed imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 185.028,80.= come segue:
   - € 34.121,45.= con imputazione al cap. 225000 - Missione 10 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 - P. Finanziario 1.03.02.15.001 dell'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31.12.2025;
   - € 150.907,35.= con imputazione al cap. 225000 - Missione 10 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 - P. Finanziario 1.03.02.15.001 dell'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31.12.2026.

7. Di dare atto che il costo sostenuto dalla Comunità della Paganella per il servizio oggetto del presente decreto sarà interamente coperto da trasferimento a carico dell'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB come dichiarato dalla stessa Azienda con lettera di data 19.11.2025, assunta al prot. della Comunità al n. 3365 in data 19.11.2025.

8. Di accertare ed imputare, il finanziamento da parte dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella di cui al precedente punto 7. per la somma corrispondente al costo sostenuto dalla Comunità della Paganella ci cui al punto 6. e precisamente per complessivi € 185.028,80.= come segue:
   - € 34.121,45.= con imputazione al cap. 265700 - Titolo 3 Tipologia 500 Categoria 02 - P. Finanziario 3.05.02.03.006 dell'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31.12.2025;
   - € 150.907,35.= con imputazione al cap. 265700 - Titolo 3 Tipologia 500 Categoria 02 - P. Finanziario 3.05.02.03.006 dell'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31.12.2026.

9. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice

degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di provvedere all'istituzione del servizio di trasporto turistico oggetto del presente decreto nei tempi richiesti.

10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

    - opposizione al Presidente della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
    - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2

Proposta di delibera del Consiglio dei sindaci – seduta di data 24 novembre 2025 avente per oggetto:

ISTITUZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO - SPORMAGGIORE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE, DISCIPLINARE DI SERVIZIO E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO EX ART. 10, COMMA 7, LETT. D) L.P. 6/2004 E S.M. CIG: B93BFDBD46

ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE" APPROVATO CON L.R. N. 2 DEL 3 MAGGIO 2018.

Regolarità tecnico – amministrativa:

Il Segretario generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di provvedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Daniel Pancheri

Andalo, lì 24.11.2025

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di provvedimento in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Martina Covi

Andalo, lì 24.11.2025

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Perli dott. Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pancheri dott. Daniel

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata in data 28.11.2025 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Andalo, lì 28.11.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pancheri dott. Daniel

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Andalo, lì 02.12.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Pancheri dott. Daniel

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

X Provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Andalo, lì 24.11.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pancheri dott. Daniel